

Corrado Bertani, *L'enorme sproporzione. La filosofia del diritto della scuola hegeliana (1821-1846)*, FrancoAngeli, Milano 2023, 369 pp.

di Giorgio Ridolfi

Il libro di Corrado Bertani presenta una panoramica completa delle figure e delle opere che possono essere ricomprese in un'ipotetica scuola giuridica hegeliana, e indaga, con grande accuratezza filologica, i loro momenti di continuità e discontinuità rispetto alle posizioni del maestro. Il titolo del saggio rimanda a una frase di Eduard Gans, che ebbe a rilevare la discrepanza tra il valore epocale dei *Lineamenti di filosofia del diritto* e la scarsa fortuna che essi avevano riscosso tanto tra i filosofi quanto tra i giuristi. Una constatazione questa

che, a giudizio di Bertani, andrebbe contestualizzata, e che è invece diventata una sorta di luogo comune, visto che anche «in questo ambito la storia continua a essere scritta nella prospettiva e secondo il paradigma dei vincitori» (p. 55). Si è così sostenuto che Hegel, avendo dato svolgimento in prima persona alla parte giuridica del suo sistema, avrebbe riservato su questi argomenti ai suoi allievi solo il ruolo di ripetitori, e non si è tenuto conto del fatto che egli aveva successivamente accordato la sua approvazione anche a scritti che si discostavano dalla sua dottrina. D'altronde, alcune asprezze concettuali nel testo, di cui lo stesso Hegel era consapevole, costringevano gli allievi a una faticosa attività di esegesi, quando non di autentica integrazione speculativa. Gli hegeliani, sottolinea Bertani, hanno incarnato in realtà un tentativo di opposizione alla "scienza giuridica positiva" di Savigny, nel momento in cui il suo dominio teorico e accademico si vedeva rafforzato dall'ascesa al trono prussiano dell'antilluminista Federico Guglielmo IV. Per Savigny, la positività costituiva l'unica dimensione del diritto, e la scienza giuridica aveva come compito precipuo quello di astrarre concetti dall'esperienza storica, laddove per Hegel essa guardava solo a versanti specifici, e cioè alla mera forma dell'essere valida di una norma oppure alle concrete particolarizzazioni contingenti dell'universale. Entrambi gli autori ritenevano, dunque, che senza positività «l'universale resterebbe un che di generico e irreal» (p. 67); ma per Hegel ciò non poteva significare un disconoscimento della sovraordinazione del diritto filosofico. L'obbligatorietà delle norme doveva, al contrario, trovare nell'universale la sua base gnoseologica ed

epistemologica, a meno di non voler credere che gli uomini obbediscano alla legge per istinto come gli animali. Pertanto, lo hegelismo è stato anche percepito come un ostacolo nel processo di emancipazione della scienza giuridica da eccessive preoccupazioni di ordine speculativo, e in definitiva dal giusnaturalismo, cui cominciava a essere contestato il tradizionale ruolo di fondamento della giurisprudenza "colta". In più, Hegel si era pronunciato a favore di una rigida sottoposizione dei giudici e dei giuristi alla legge, sia per rispetto dell'autorità suprema dello Stato, sia per un'avversione "illuministica" verso ogni casta di "esperti", ispiratagli anche dal principio luterano del libero esame.

A queste concezioni si conforma anche il liberale Gans, che critica come vuoto quietismo conservatore ogni tentativo di ridurre i problemi giuridici a questioni tecniche, avulse dalla storia. Egli vede, al contrario, nello Stato «la sfera del 'politico': il compimento dell'eticità in quanto sintesi della libertà soggettiva, individuale, e di quella oggettiva, comunitaria» (p. 74). Qui l'eredità hegeliana si manifesta chiaramente nell'opposizione tra una spiegazione interna dei fenomeni giuridici e la mera rileva-zione di un nesso causale esterno che li legherebbe, ma essa è, a ben vedere, mediata dall'assunzione di fondo di una prospettiva montesquieuvianna. In sintesi, per Gans, «la filosofia tende la mano alle scienze positive se comprende che il razionale è essenzialmente reale, e non un che di astratto; le scienze da parte loro possono sfuggire al rischio del positivismo [...], se riconoscono che il fattuale è 'reale' solo in quanto è razionale, e come tale ha un significato» (p. 78).

La novità principale di Gans sta, comunque, nella sua valorizzazione della storia universale del diritto. Egli descrive cioè il processo di affermazione del diritto razionale come un'armonizzazione dello sviluppo logico del concetto di diritto con lo sviluppo storico-cronologico di quelle che Hegel chiamava "configurazioni" giuridiche. Si verifica qui, tra l'altro, un capovolgimento della prospettiva, poiché, se Hegel comprendeva la necessità di assumere un punto di vista universale sul diritto per sviluppare una *Weltgeschichte*, Gans interpreta quest'ultima come un risultato già raggiunto, a partire dal quale è possibile specificare le storie particolari che la compongono. Bertani discute poi la valorizzazione della filosofia hegeliana nelle analisi di alcuni penalisti, tra cui spicca la figura del "neoplatonico" Albert Friedrich von der Hagen. Questi individua un momento dell'emanazione, in cui, seguendo un fine implicito, vengono a costituirsi i distinti elementi dell'esperienza, e un secondo momento in cui tali elementi «perdono la sussistenza ontologica che sembravano avere» (p. 128) e tornano all'Uno. Alla luce di queste premesse, dire che il crimine è «l'affermazione', da parte di una volontà libera, che la volontà non è libera» (p. 134), significa in primo luogo caratterizzarlo come il distaccarsi della volontà del singolo dal volere universale e intenderlo, dunque, come pura accidentalità autocontraddittoria. La pena, come voleva Hegel, non fa altro che ratificare l'autonegarsi del crimine, poiché esso, oltre al danno attuale, rappresenta una lesione più generale del diritto in sé; anche se von der Hagen aggiunge che queste sono solo lesioni negative, e il crimine trova invece la sua posi-

tività nella persona dell'agente, la cui punizione chiude il circolo dialettico. Che il crimine sia ontologicamente neutro e non intacchi l'universale, nota tuttavia Bertani, è un'affermazione difficile da maneggiare, soprattutto rispetto alla questione del senso della pena. In alcuni passi von der Hagen sembra sostenere che la pena abbia solo la funzione formale di sottolineare la sfida che è stata portata all'universale, oppure che abbia un (antihegeliano) compito educativo. Quando poi viene affermato che il crimine rappresenta una lesione anche dell'agente, sembra ritornare, benché con minore forza argomentativa, l'idea hegeliana che tale lesione avvenga solo nel concetto e, dunque, deve essere effettivamente realizzata anche nella realtà tramite la coercizione. Meno convincenti sono, invece, gli accenni al principio per cui il criminale è trattato secondo il metro che egli stesso ha stabilito, visto che «una cosa è la coerenza, un'altra la legittimità» (p. 136). In Hegel, infatti, ciò è detto solo per negare che il criminale possa lamentarsi della pena che gli è inflitta, ma la giustificazione di essa risiede «nella necessità logica della realizzazione del concetto di autonegoziazione della libertà» (p. 137). L'essere accaduto del crimine non può essere eliminato, ma a maggior ragione deve essere esplicitamente messa in discussione la validità dell'atto da cui origina, ché altrimenti si delineerebbe una contraddizione tra la sfera del concetto e quella della realtà.

Un altro interessante autore citato da Bertani è poi Carl Friedrich Göschel, che scrive dopo la morte di Hegel. Da luterano conservatore, egli si oppone a chi ritiene la promessa cristiana di perfezione inattuabile per gli uomini, ed esprime dunque una posizio-

ne che, se contrasta con la prospettiva immanentista dei *Lineamenti*, può almeno trovare consonanza nell'intervento che Hegel lesse in occasione dei 300 anni della *Confessio Augustana*, nel quale, in accordo con la Riforma, riconosceva due lati nello Stato: quello mondano, fondato sul potere politico, e quello fondato sulla razionalità divina. Così rimane facile per Göschel riconoscere la legittimità hegeliana della posizione per cui «la religione è "prima dello stato" in senso logico, come suo fondamento; è "con e nello stato", "contenuta sotto di esso", e "non le è permesso sciogliersi dal suo sviluppo"; infine sta anche "sopra lo stato", quale forma dello spirito assoluto"» (p. 277).

Un'ultima importante figura citata è quella di Emil von Meysenbug, che critica la Scuola storica per essersi limitata a un metodo di indagine del diritto puramente analitico, e dunque a un conoscere finito, che non riesce a elevarsi alle altezze speculative della sintesi logica. Certo, sottolinea Bertani, fa specie che un conoscitore così puntuale dei *Lineamenti* non abbia saputo o voluto cogliere anche le insufficienze del metodo sintetico, cioè del metodo che parte dalla suddivisione dei concetti in genere prossimo e differenza specifica. Esso, infatti, è «espressione, al pari dell'analisi, del momento 'intellettuale' della conoscenza, in cui il pensiero 'fissa' la realtà in determinazioni universali astratte; le quali (momento "dialettico" o "negativo-razionale"), mostrano di implicare delle contraddizioni, per la cui soluzione occorre formare un concetto ulteriore» (p. 297). La soluzione hegeliana, come è noto, è quella della fusione nel metodo dialettico del procedimento sintetico e di quello analitico; una posizione che, nei fatti, anche von Meysenbug

assume nel rimproverare a Savigny di non saper condurre le sue indagini in sede epistemologica, ritrovandosi per le mani solo «il mero dato sensibile, naturale, non-etico» (p. 300). Il che, si fa notare, segna anche la paradossalità dello scritto di von Meysenbug, un conservatore sia in politica sia nella religione, che ha contribuito, tuttavia, a tenere viva una polemica che molti, anche nelle alte sfere di governo, avevano desiderio di sopire.

Ovviamente c'è molto di più nello scritto di Bertani di ciò che abbiamo ritenuto di dover ricordare in queste brevi note: innanzitutto la considerazione di altri autori e di altre opere, ma anche un raffronto puntuale con la pagina hegeliana e con altri momenti della filosofia e della teologia del tempo. Difficile, tuttavia, sintetizzare in poche pagine la ricchezza di informazioni offerta dal libro esaminato, che solo un'attenta lettura può consentire di cogliere.